

COMUNE DI RIMINI



Allegato Deliberazione di C.C. n. 20 del 24/2/1994

REGOLAMENTO PER LE MODALITA' E PROCEDURE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità e procedure di intervento del Difensore Civico istituito ai sensi del Titolo III - Capo V dello Statuto comunale.

Art. 2 - Indipendenza del Difensore Civico

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 3 - Attivazione dell'intervento

Il Difensore Civico interviene su richiesta scritta di chiunque ritenga leso o messo in pericolo un proprio diritto o interesse da provvedimenti, atti, fatti e comportamenti dell'Amministrazione comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali, delle società e degli enti controllati dal Comune. Interviene, comunque, in tutti i casi in cui gli sia stato segnalato o abbia individuato qualche abuso, disfunzione, carenza o ritardo nell'azione amministrativa che abbia comportato una violazione delle regole, sancite anche dall'art. 97 della Costituzione, dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Difensore Civico può intervenire anche su sollecitazione di organismi di formazione sociale o di volontariato legittimati ai sensi dell'art. 40, comma 2° del vigente Statuto, al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e per garantire altresì l'interesse ad ottenere i dati e le informazioni disponibili presso le Amministrazioni vigilate o reperibili dalle stesse, che siano necessari o utili per lo svolgimento dell'attività dei richiedenti.

Art. 4 - Limiti dell'intervento

Il Difensore Civico non può intervenire:

- a) Su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;
- b) Su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria; in tali casi l'intervento del Difensore Civico è ammesso per le sole questioni non dedotte in sede giurisdizionale;
- c) Su provvedimenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

Art. 5 - Modalità procedurali

Il Difensore Civico ha facoltà di chiedere documenti, dati, notizie e chiarimenti all'Amministrazione interessata, nella persona del Responsabile del procedimento e/o del Dirigente del Servizio e dandone contestuale comunicazione all'Assessore competente e/o al Legale Rappresentante, e di accedere agli uffici consultando gli atti e la documentazione necessari. Può inoltre sentire i funzionari degli uffici interessati.

Nel caso in cui l'Amministrazione opponga al Difensore Civico la limitazione di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 4 e il Difensore Civico sia di contrario avviso, l'organo deputato a risolvere insindacabilmente il conflitto è il Consiglio Comunale al quale il Sindaco rimetterà la questione.

Il Difensore Civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dal precedente art. 3, opera:

- a. Archiviando le richieste infondate, dando conoscenza agli interessati della motivazione;
- b. Segnalando agli Uffici e ai Servizi i ritardi, gli abusi e le disfunzioni qualora riscontri fondato il motivo della richiesta, stabilendo congiuntamente al Dirigente

responsabile il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento e dandone comunicazione all'interessato.

Trascorso inutilmente tale termine il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco e del Segretario Generale l'inadempimento riscontrato, per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Analogamente nei confronti del personale preposto ai servizi che venendo meno al dovere d'ufficio ostacoli con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore Civico può proporre la promozione dell'azione disciplinare.

Art. 6 - Conferenza di servizio

Il Difensore Civico partecipa alla conferenza annuale dei servizi istituita ai sensi dell'art. 2 - 2° comma - D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333.

Nella conferenza dei servizi il Difensore Civico svolge una relazione pubblica evidenziando i casi di carenza o disfunzioni dell'attività e suggerendo soluzioni idonee in materia di riorganizzazione per l'efficienza, l'efficacia, la produttività e l'economicità dell'azione amministrativa.

Art. 7 - Elezione del nuovo Difensore Civico

Il Sindaco partecipa la nomina all'interessato ad avvenuta esecutività della deliberazione ed entro 30 giorni l'interessato dovrà accettare formalmente la nomina con cui entrerà in carica.

Fino a tale momento sono prorogate le funzioni del Difensore Civico venuto a scadenza.

Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve avvenire nei termini previsti per il rinnovo degli organi dalla normativa vigente.

In questo caso il Sindaco convoca subito la Conferenza dei Capigruppo allargata attivando così le procedure per la nomina.